



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO quanto previsto all'allegato IV del predetto decreto circa le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas da realizzarsi da parte dell'ENEL;

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione ambientale e successive modifiche ed integrazioni del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la centrale a turbogas da realizzarsi in Comune di Assemini (CA), località Macchiareddu, presentata dall'ENEL in data 6.12.1989;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ENEL in data 20.6.1990, 16.7.1990 e 6.9.1990 ;

VISTA la nota dell'ENEL pervenuta in data 5 giugno 1990 con cui si comunica l'avvenuta pubblicazione sui giornali dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art.4, comma 6, dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.514 del 29 maggio 1990 con cui, ai sensi dell'art.6 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si provvede ad integrare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale con gli esperti designati dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ISPESL, dall'ENEA, dall'ENEA-DISP, dal CNR, dai Vigili del Fuoco e dalla Regione Sardegna;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente n.512 del 17 maggio 1990 con cui si provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, a nominare il presidente e gli esperti dell'inchiesta pubblica da svolgersi in relazione alla procedura d'impatto ambientale della predetta centrale;

VISTO il parere, formulato, in data 11.9.1990 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, integrata con gli esperti nominati con il citato Decreto 514/90, a seguito dell'istruttoria, sul progetto dell'impianto ENEL;

CONSIDERATO che la Commissione ha:

preso atto che il progetto presentato consiste in un impianto termoelettrico costituito da due sezioni turbogas della potenza nominale pari a circa 90 MWe ciascuna, in grado di utilizzare sia gasolio che distillati di petrolio leggeri;

osservato che:

- la procedura di localizzazione ed autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto era stata avviata nel 1987 ai sensi della legge 880/73, precedentemente alla redazione del Piano Energetico Nazionale;
- le aree interessate dal piano del Consorzio industriale (CASIC) ricadono all'interno dei confini della zona umida dichiarata di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e che nelle medesime aree sono altresì previsti interventi di natura



Il Ministro dell'Ambiente

produttiva (acquacoltura) nell'ambito del programma per il risanamento ed il recupero produttivo della laguna S.Gilla;

valutato che:

- i documenti progettuali presentati dall'ENEL descrivono l'intervento in programma relativo alla realizzazione della centrale di Assemini e gli approfondimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria forniscono una adeguata informazione tecnica;
- lo studio di impatto ambientale contiene le informazioni sufficienti per valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;
- l'opera è coerente con le ipotesi di sviluppo del Consorzio industriale (CASIC);
- l'opera non comporta significativi impatti negativi sulla vicina zona umida di importanza internazionale e sulle attività di acquacoltura in essa previste;
- le pressioni potenzialmente critiche possono essere esercitate sulla zona umida di S. Gilla dall'intera area industriale di cui l'impianto costituisce un consolidamento;
- i rischi di impatto sull'ambiente sono da ritenere adeguatamente controllabili a fronte di specifici programmi di monitoraggio;
- gli interventi di mitigazione degli impatti previsti sono stimati nella loro reale efficacia nelle condizioni di maggior rischio;
- il funzionamento dell'impianto, limitato ad un massimo di 100.000 tonnellate annue, e le conseguenti emissioni, non causeranno residui margini di capacità ricettiva dell'ambiente.

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione ha espresso parere positivo con precisazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna pervenuta in data 3.9.1990 con cui, richiamato l'obbligo dell'esclusiva utilizzazione di gasolio con contenuto di zolfo inferiore allo 0,3%, si esprime parere favorevole;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale di Cagliari pervenuta in data 11.7.1990 con cui si inoltrano osservazioni sull'approvvigionamento di combustibile, il regime di falda, la qualità dell'aria, il monitoraggio, le emissioni di fumi, gli sfiati dei serbatoi e le potenzialità di rischio rilevante;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Assemini pervenuta in data 9.8.1990 con cui si esprime parere favorevole alla realizzazione della centrale turbogas in località Macchiareddu e si richiede all'ENEL di utilizzare le migliori tecnologie al fine di abbattere al massimo le emissioni ed i prodotti inquinanti;

VISTA la nota del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 27.8.1990 con cui si esprime parere favorevole a condizione di un adeguamento del progetto per quanto riguarda unitarietà delle recinzioni, inerbimento dei terrapieni e schermature arboree;

VISTA la nota del Ministero dei Lavori Pubblici pervenuta in data 3.9.1990 con cui, sentita la competente Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, non vengono formulate osservazioni e si esprime parere favorevole;

VISTA la nota del Ministero della Sanità pervenuta in data 3.8.1990 con cui si trasmette e si condivide il parere dell'ISPESL, in merito alla centrale di Assemini, che individua alcuni temi di approfondimento;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha provveduto all'esame dettagliato delle osservazioni e delle prescrizioni proposte dalle citate Amministrazioni e ne ha tenuto conto nel parere;

VISTA la nota dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 14196 del 13 Novembre 1990 con cui, sentito il Comune di Assemini in data 14 ottobre 1990, valutati tra l'altro gli aspetti di natura urbanistica e preso atto delle raccomandazioni contenute nel parere della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, si conferma l'avviso favorevole ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988;



Il Ministro dell'Ambiente

VISTI gli esiti dell'inchiesta pubblica svoltasi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 7 dell'allegato IV al DPCM 27.12.1988 e conclusasi in data 12.7.1990 con la trasmissione al Ministro dell'Ambiente della relazione del Presidente;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha valutato quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto della centrale termoelettrica a turbogas da realizzarsi in Comune di Assemmini (CA), località Macchiareddu, a condizione che:

- si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- le informazioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere integrate al fine di fornire alle Autorità di controllo gli elementi conoscitivi necessari per verificare che l'opera non pregiudichi successivamente equilibri ecologici ed ambientali.
- Al riguardo il proponente dovrà fornire alle Autorità locali competenti ed al Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente i dati delle misure relative ai seguenti punti:
 - prima dell'entrata in funzione dell'impianto l'ENEL dovrà consegnare alle Autorità locali competenti al controllo ed al Ministero dell'ambiente i risultati di campagne di rilevamento sulla qualità dell'aria della zona anche in periodi dell'anno non considerati dallo studio ed in stazioni di rilevamento non posizionate in prossimità dell'impianto;
 - il controllo dell'inquinamento prodotto dall'impianto dovrà anche basarsi su informazioni precise relativamente alla composizione del gasolio utilizzato e alla presenza reale di inquinanti nelle emissioni. A tale scopo occorrerà provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati pubblicamente validati e certificati attraverso collaborazioni con istituzioni idonee quali l'Istituto Superiore di Sanità o



Il Ministro dell'Ambiente

- e) deve essere assicurato che i valori limite di emissione, definiti secondo i criteri di cui al D.M. dell'8.5.1989, relativi alle particelle sospese totali siano pari a 25 mg/Nm^3 per il funzionamento a gasolio;
- f) l'inserimento del progetto nel paesaggio e nell'ecosistema dovrà essere ottimizzato. A tal fine dovrà essere curata l'unitarietà delle recinzioni, l'inerbimento dei terrapieni e la schermatura arborea. Le piantumazioni previste dovranno essere effettuate con essenze autoctone;
- g) dovrà essere effettuata una serie di campagne di misura per il rilevamento del livello acustico di immissione, al carico di base e in fase di avviamento e fermata dei turbogas, nelle diverse condizioni atmosferiche, in punti significativi nelle aree esterne all'impianto;
- h) l'ENEL dovrà impegnarsi a partecipare a programmi di monitoraggio sull'inquinamento atmosferico predisposti dalle Autorità locali competenti.
- I risultati del monitoraggio dell'ENEL almeno annualmente alle locali Autorità competenti, alla Regione e al Servizio V.I.A. del Ministero dell'ambiente.

RACCOMANDA

- a) come da indicazioni del Ministero della sanità, l'ENEL fornisca, alle Autorità competenti per l'inquinamento atmosferico, riferimenti più recenti rispetto al periodo 1951/1977 per quanto riguarda la caratterizzazione meteorologica del sito;
- b) come da indicazioni del Ministero della sanità e della Provincia di Cagliari, l'ENEL fornisca agli Enti locali ed alla Regione Sardegna ulteriori precisazioni sugli scenari incidentali ipotizzati (in particolare riferiti al parco serbatoi combustibili) e l'indicazione delle misure di contenimento che adotterà qualora gli incidenti ipotizzati si verificassero. Tali operazioni andranno effettuate anche in relazione alla vicinanza di altri impianti industriali;

altre. Tali dati riguarderanno la caratterizzazione delle emissioni reali, comprendendo il monossido di carbonio ed i microinquinanti inorganici ed organici. Tali indicazioni dovranno anche essere riferite alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto.

Le informazioni di cui sopra potranno anche essere riferite a campagne sperimentali condotte su una centrale le cui emissioni siano assimilabili a quelle dell'impianto in progetto, e dovranno essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

- b) il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti di gasolio;
- c) il posizionamento ed il dimensionamento dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e dei relativi bacini di contenimento dovranno rispondere alla normativa vigente di prevenzione incendi (D.M. 31.7.34 e successive modifiche ed integrazioni). Dovranno altresì essere realizzati impianti di protezione attiva (impianti di raffreddamento esterni e impianti a schiuma) per i serbatoi contenenti liquidi combustibili classificati secondo le categorie previste dal D.M. 31.7.34, che dovranno essere preventivamente approvati dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo la normativa vigente la protezione attiva con impianti automatici di spegnimento ad estinguente gassoso (CO₂, Halon, ecc.), dovranno essere realizzati tenendo anche conto dell'attuale evoluzione in corso nell'uso degli agenti estinguenti gassosi (progressiva eliminazione degli idrocarburi alogenati a vantaggio di nuovi estinguenti non inquinanti a basso contenuto tossico e non dannosi per la fascia protettiva dell'ozono stratosferico);
- d) qualora si rendano disponibili sul mercato combustori compatibili con lo specifico impianto che consentano di ridurre ulteriormente le emissioni di ossidi di azoto, l'impianto stesso dovrà essere equipaggiato con tali combustori;

c) tenuto conto della particolare condizione di importanza e sensibilità delle aree circostanti e dei livelli di pressione sull'ambiente esercitati dall'intera area industriale, il CASIC, la Regione Sardegna, e gli Enti locali, anche in collaborazione con i gestori degli impianti presenti nell'area industriale, esercitino un controllo:

- sui prodotti destinati all'alimentazione provenienti dagli utilizzi agro-pastorali interni all'area industriale e dalle future attività di acquacoltura nelle vicine aree della laguna di S. Gilla;
- sullo stato di conservazione dell'ecosistema lagunare;

d) l'ENEL verifichi le possibilità di utilizzare, per l'approvvigionamento del combustibile, anche l'esistente tubazione SARAS-ENICHEM;

e) le Autorità competenti rivedano le attuali destinazioni d'uso per le aree non ancora impegnate, al fine di promuovere interventi atti a garantire una tutela paesistica e naturalistica delle zone di interesse ambientale circostante ed un contestuale riequilibrio degli attuali livelli di criticità ambientale;

f) le Autorità locali competenti per il controllo dell'inquinamento atmosferico predispongano un programma di monitoraggio delle immissioni sul territorio delle unità produttive, in particolare per (anidride solforosa, ossidi di azoto, ossidi di carbonio, contenuto di metalli nelle polveri);

Il piano stesso va adeguato ed integrato sulla base delle ulteriori informazioni acquisite in relazione a quanto indicato nella prescrizione a).

D I S P O N E

- che l'ENEL provveda all'adeguamento del progetto secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Il progetto adeguato sarà inoltrato all'ENEL, al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Cagliari, al Comune di Assemini, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici e al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, dopo la verifica di ottemperanza da parte del Servizio Valutazione Impatto



Il Ministro dell'Ambiente

Ambientale del Ministero dell'Ambiente;

- che il presente provvedimento sia comunicato all'ENEL, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al Ministero della Sanità, al Ministero dei Lavori Pubblici, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Cagliari ed al Comune di Assemini. La Regione Sardegna provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 2503 71

Ang IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

C. De Vito

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

[Signature]

[Handwritten marks]